

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 56 DEL 14/12/2023

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI QUADRO TRA ACSS E LE UNIVERSITÀ PER LO SVILUPPO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E FORMAZIONE

Il Direttore Generale, Alessandro Visconti (nominato con DGR n. 698 del 24/07/2023) adotta la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

SC GIURIDICO E RISORSE UMANE

Il Sostituto del Direttore della SC "Giuridico e Risorse Umane" propone l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico amministrativa

Il Responsabile del procedimento
Marta Sottoriva

Il Sostituto del Direttore
SC "Giuridico e Risorse Umane"
Elisa Maria Rottoli

L'atto si compone di 21 pagine
di cui 16 di allegato

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA ECONOMICA

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

Il responsabile dell'istruttoria
di verifica contabile
Paolo Paraboschi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 11 della L.R. 30/12/2009 n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità), che ha istituito l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo, ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile, organismo tecnico-scientifico;

RICHIAMATO l'art. 15 - comma 1- della Legge n. 241/90 che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che ACSS si pone come mission quella di promuovere lo sviluppo e il consolidamento di un sistema di monitoraggio improntato al rafforzamento dei controlli in ambito sanitario e sociosanitario, a garanzia dell'equità di accesso ai servizi e a tutela del rispetto dei principi di efficienza, efficacia, qualità, appropriatezza, affidabilità ed economicità delle prestazioni e dei servizi erogati.

CONSIDERATO altresì che è interesse dell'Agenzia promuovere rapporti istituzionali professionalizzanti per favorire integrazione di competenze e professionalità con le Università;

PRESO ATTO che ACSS e alcune Università hanno concordato di dar vita ad un rapporto di collaborazione nelle attività che rientrano nelle finalità istituzionali degli Enti e, in particolare, nelle materie di studio, ricerca e formazione in ambito sanitario e sociosanitario, con particolare riferimento alle aree del Data Analytics applicato al Management e all'Economia sanitaria e sociosanitaria;

VISTA la determinazione n. 41 del 20/10/2023 con la quale l'Agenzia di Controllo ha approvato lo schema di Accordo Quadro, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, da sottoscrivere con le Università interessate, per lo sviluppo di attività di collaborazione, studio, ricerca e formazione, con particolare riferimento alle aree del Data Analytics applicato al Management e all'Economia sanitaria e sociosanitaria;

PRESO ATTO che, a seguito delle necessarie approvazioni, ACSS ha sottoscritto i seguenti accordi quadro:

- con l'Università SDA Bocconi School of Management-Università Commerciale Luigi Bocconi – CERGAS in data 16/11/2023, allegato parte integrante e sostanziale;
- con il Politecnico di Milano, in data 27/11/2023, allegato parte integrante e sostanziale;
- con l'Università Carlo Cattaneo LIUC, in data 14/11/2023, allegato parte integrante e sostanziale;
- con l'Università degli Studi di Brescia, in data 27/11/2023, allegato parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che, dalle interlocuzioni intercorse con alcuni Atenei, risultano in fase di sottoscrizione gli accordi quadro con l'Università degli Studi di Milano Bicocca, con l'Università degli Studi di Pavia e con l'Università degli Studi di Milano;

DATO atto che, a seguito della sottoscrizione degli accordi quadro con gli Atenei succitati, saranno sottoscritti gli accordi specifici finalizzati alla realizzazione di specifiche attività che individueranno anche i rispettivi referenti responsabili;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto degli accordi quadro sottoscritti, allegati, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, tra ACSS e:

- l'Università SDA Bocconi School of Management-Università Commerciale Luigi Bocconi – CERGAS;
- il Politecnico di Milano;
- la l'Università Carlo Cattaneo LIUC;
- con l'Università degli Studi di Brescia;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a Bilancio per l'Agenzia;

DETERMINA

per le motivazioni e con le finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto degli accordi quadro sottoscritti, finalizzati allo sviluppo di attività di collaborazione, studio, ricerca e formazione, con particolare riferimento alle aree del Data Analytics applicato al Management e all'Economia sanitaria e sociosanitaria, allegati, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, tra ACSS e:

-
- l'Università SDA Bocconi School of Management-Università Commerciale Luigi Bocconi – CERGAS;
 - il Politecnico di Milano;
 - l'Università Carlo Cattaneo LIUC;
 - l'Università degli Studi di Brescia;
2. di precisare che l'Accordo Quadro in parola ha validità di sei anni, rinnovabili e decorre dalla data di sottoscrizione;
 3. di dare atto che gli aspetti di dettaglio, per la realizzazione di specifiche attività, verranno disciplinati con appositi accordi tra gli Enti che indicheranno anche i rispettivi referenti responsabili;
 4. di procedere con l'aggiornamento del presente provvedimento una volta avvenuta la stipula degli Accordi Quadro con le altre Università interessate;
 5. di dare atto il presente provvedimento non comporta oneri di Bilancio;
 6. di dare mandato al responsabile del procedimento per i seguiti di competenza;
 7. di dare atto inoltre che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, il presente atto verrà pubblicato nei modi di legge ed è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Alessandro Visconti

Accordo tra

SDA Bocconi School of Management Università
Commerciale “Luigi Bocconi” – CERGAS e

Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo — ACSS

- **CERGAS - SDA Bocconi School of Management**, di seguito denominato CERGAS, è il centro di ricerca di SDA Bocconi School of Management dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi”, fondato nel 1978 per promuovere la ricerca scientifica nel campo del *management* sanitario a livello nazionale ed internazionale. Negli ultimi 40 anni il Cergas è stato una delle principali influenze del Sistema Sanitario Nazionale Italiano; oggi, pur mantenendo il suo focus sulla gestione delle organizzazioni sanitarie, è un centro di ricerca multidisciplinare che indaga una vasta gamma di questioni riguardanti il management sanitario, la politica sanitaria, l’economia sanitaria, le organizzazioni sociali e non-profit.
- **Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo – ACSS**, di seguito denominata ACSS, si pone come mission quella di promuovere lo sviluppo e il consolidamento di un sistema di monitoraggio improntato al rafforzamento dei controlli in ambito sanitario e sociosanitario, a garanzia dell’equità di accesso ai servizi e a tutela del rispetto dei principi di efficienza, efficacia, qualità, appropriatezza, affidabilità ed economicità delle prestazioni e dei servizi erogati. Tutto ciò premesso:

tra

SDA Bocconi School of Management-Università Commerciale Luigi Bocconi - CERGAS, con sede legale a Milano in Via Roberto Sarfatti, n. 25, in persona del Direttore operativo Lucia Benedetti, CF BNDLCU61M57E463I, nata a La Spezia il 17.08.1961

e

l’**Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo — ACSS** con sede legale in via Pola 12, 20124 Milano, in persona del Direttore Generale, Dott. Alessandro Visconti CF VSCLSN68A08L682V, nato a Varese il 08/01/1968

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

CERGAS e l’Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo — ACSS intendono dar vita ad un rapporto di collaborazione nelle attività di studio, ricerca e formazione nelle aree del Data Analytics applicato al Management ed all’Economia sanitaria e sociosanitaria.

Le attività di studio e di ricerca hanno per oggetto i dati a disposizione di ACSS; la loro rielaborazione ed analisi e la costruzione e validazione di indicatori coerenti con gli obiettivi strategici di ACSS. I ricercatori e i collaboratori di CERGAS potranno proporre ulteriori temi di ricerca, che richiedano l’uso degli stessi dati, mediante la stipula di appositi accordi accessori. Le attività di formazione, connesse alle predette attività di studio e di ricerca, saranno definite mediante la stipula di appositi accordi.

Art. 2

Gli aspetti di dettaglio per la realizzazione di specifiche attività verranno disciplinati con appositi atti tra i due Enti che indicheranno i rispettivi Referenti. Le Parti concordano che la sottoscrizione della presente Convenzione non comporta alcun obbligo per le medesime di avviare un determinato numero minimo di collaborazioni.

Art. 3

Il presente Accordo decorre dalla data di stipula dello stesso e sarà valido per sei anni rinnovabili dalla data di stipula e potrà essere rinnovato con apposito atto sottoscritto dalle parti attraverso notifica con lettera raccomandata A. R. o con comunicazione a mezzo PEC.

Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente Accordo con preavviso di almeno sei mesi, fermo restando l'impegno a concludere le ricerche e gli studi in corso, salvo unanime accordo, e completare le attività di formazione già avviate. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte attraverso PEC.

Art. 4

Ciascuna Parte risponderà in esclusiva degli atti posti in essere dalla Parte stessa. Gli eventuali prodotti dell'ingegno, connessi all'attività di studio, ricerca e formazione di cui al presente Accordo, restano diproprietà della parte che li ha creati/elaborati, fatte salve le disposizioni di legge in materia.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente Convenzione. Per ogni controversia tra le Parti sarà competente il Foro di Milano.

Le spese inerenti alla registrazione del presente atto in caso d'uso sono a carico di entrambi i contraenti in pari misura.

Art. 5

I sistemi di analisi nonché i prodotti software e le piattaforme di esibizione ed elaborazione che verranno utilizzati saranno messi a disposizione da ACSS, qualora necessario, l'Università potrà chiedere ad ACSS formale autorizzazione ad utilizzare propri sistemi.

Art. 6

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le Parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 101/2018.

Nell'eventualità in cui la gestione e la tutela dei dati trattati dovesse richiedere un'ulteriore disciplina, la stessa sarà contenuta negli atti di dettaglio di cui agli artt. 1 e 2, in relazione alle specifiche attività ivi previste, anche con eventuale nomina a responsabile esterno del trattamento, per conto del titolare.

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo – le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo. Pertanto, con la formalizzazione dell'Accordo, le Parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso al trattamento.

Art. 7

Il personale di una delle Parti che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso le strutture della Parte ospitante.

L'Ente ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di riferimento, di cui al D.lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza.

Le Parti si impegnano a garantire adeguata copertura assicurativa per Responsabilità Civile Terzi al personale interessato all'espletamento delle attività in argomento, con esclusione di rivalsa, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Art. 8

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme del Codice civile.

Il presente Accordo quadro viene approvato e sottoscritto da:

Per SDA Bocconi – CERGAS

Il Direttore operativo
Lucia Benedetti



LUCIA
BENEDETTI
DIRIGENTE
16.11.2023
07:59:09
GMT+00:00

Per l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo (ACSS)

Il Direttore Generale
Alessandro Visconti

Firmato da:
ALESSANDRO VISCONTI
Codice fiscale: 
Valido da: 31-08-2022 14:58:47 a: 31-08-2025 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 15-11-2023 11:52:04
Motivo: Approvo il documento

Milano, 15 novembre 2023

ACCORDO QUADRO

Tra

L'Università Politecnico di Milano

e

L' Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo — ACSS

L'Università Politecnico di Milano, con sede legale in Piazza Leonardo Da Vinci n. 32, 20133 Milano (MI) Codice Fiscale 80057930150 e P.IVA 04376620151 in persona della Rettrice pro-tempore, Prof.ssa Donatella Sciuto, appartiene alla categoria degli enti previsti dall'articolo 1 n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592 ed è dotata di personalità giuridica. L'Università è autonoma ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e al proprio Statuto. L'Università non ha scopi di lucro.

L'Università ha per fine primario l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche ed economico-sociali, la promozione e l'organizzazione della ricerca, la formazione di studenti e docenti nel campo dell'architettura, del design, dell'ingegneria e degli altri ambiti della cultura politecnica promossi dall'Ateneo. L'Università considera parte integrante della propria missione il rapporto con il territorio in cui opera e, attraverso le proprie attività istituzionali e la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni, ne promuove lo sviluppo e la competitività internazionale. Le competenze dell'Università sono a servizio dell'intero sistema economico e sociale del Paese.

L'Università, visto il D.P.R. n.382 dell'11/07/1980, artt. 27, 66 e 92, intende favorire le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative che possano prevedere l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni, nonché le collaborazioni in attività di ricerca per innovazioni tecnologiche.

l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo – ACSS, con sede legale in via Pola 12, 20124 Milano, Codice Fiscale C.F. e Partita IVA 97743230159, in persona del Direttore Generale Dott. Alessandro Visconti, di seguito denominata anche “ACSS”, la quale si pone come mission quella di promuovere lo sviluppo e il consolidamento di un sistema di monitoraggio improntato al rafforzamento dei controlli in ambito sanitario e sociosanitario, a garanzia dell'equità di accesso ai servizi e a tutela del rispetto dei principi di efficienza, efficacia, qualità, appropriatezza, affidabilità ed economicità delle prestazioni e dei servizi erogati.

Tutto ciò premesso

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

L'Università Politecnico di Milano e l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo — ACSS intendono dar vita ad un rapporto di collaborazione nelle attività di studio, ricerca e formazione, con particolare riferimento alle aree del Data Analytics applicato al Management ed all'Economia sanitaria e sociosanitaria. Le Parti potranno individuare, nel periodo di vigenza del presente Accordo Quadro, ulteriori aree tematiche da sviluppare, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle legate alla valutazione del Valore pubblico e della sostenibilità e, nell'ambito di queste, le attività da avviare congiuntamente con modalità da concordarsi.

Le specifiche attività di studio e di ricerca avranno per oggetto i dati a disposizione di ACSS o messi a disposizione da ACSS e da Regione Lombardia per il tramite di ARIA S.p.A., la loro rielaborazione ed analisi e la costruzione e validazione di indicatori coerenti con gli obiettivi strategici di ACSS. I ricercatori e i collaboratori dell'**Università Politecnico di Milano** potranno proporre ulteriori temi di ricerca, che richiedano l'uso degli stessi dati, mediante la stipula di appositi accordi accessori. Le attività di formazione saranno definite mediante la stipula di appositi accordi.

Negli accordi attuativi Università e ACSS potranno determinare anche eventuali collaborazioni sul piano tecnico-scientifico, rendendosi disponibili a valutare ipotesi di partecipazione congiunta, con modalità da concordarsi, a bandi nazionali e/o internazionali di sostegno finanziario a progetti, ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse comune.

Art. 2

Gli aspetti di dettaglio per la realizzazione di specifiche attività verranno disciplinati con appositi atti tra i due Enti che indicheranno i rispettivi Referenti. Le Parti concordano che la sottoscrizione del presente Accordo Quadro non comporta alcun obbligo per le medesime di avviare un determinato numero minimo di collaborazioni.

Dal presente Accordo Quadro non consegnerà all'Università e ad ACSS alcun onere finanziario, salvo gli eventuali oneri finanziari che saranno determinati nei predetti appositi atti, da concordare in base alla normativa e ai regolamenti vigenti delle Parti contraenti previa approvazione dei competenti organi delle stesse, e salvo gli oneri di bollo e quelli dell'eventuale registrazione di cui al successivo art. 4.

Art. 3

Il presente Accordo Quadro decorre dalla data di stipula dello stesso e sarà valido per sei anni dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per un uguale periodo con apposito atto sottoscritto dalle Parti attraverso notifica con comunicazione a mezzo PEC.

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente Accordo Quadro con preavviso di almeno sei mesi, fermo restando l'impegno a concludere le ricerche e gli studi in corso, salvo unanime accordo, e completare le attività di formazione già avviate. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte attraverso PEC.

Art. 4

Ciascuna Parte risponderà in esclusiva degli atti posti in essere dalla Parte stessa. Gli eventuali prodotti dell'ingegno, connessi all'attività di studio, ricerca e formazione di cui al presente Accordo,

restano **diproprietà della parte del committente** che li ha creati/elaborati, fatte salve le disposizioni di legge in materia.

Nel caso in cui le Parti dovessero concordare che parte dei risultati generati dalle attività oggetto del presente Accordo Quadro abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale o industriale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti secondo i propri regolamenti e le norme in vigore.

Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente Accordo Quadro. Tale obbligo rimarrà in vigore fino ai tre anni successivi alla conclusione del presente Accordo Quadro.

L'Università e ACSS non potranno essere citate in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potranno mai essere citate a scopi pubblicitari.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro. Per ogni controversia tra le Parti sarà competente il Foro di Milano.

Gli oneri di bollo del presente Accordo quadro sono assolti in egual misura e in modo virtuale a cura dell'Università, titolare dell'aut. Min. nr. 392144/92 del 20/04/1993, e a cura di ACSS. Le spese inerenti alla registrazione del presente atto in caso d'uso sono a carico di entrambi i contraenti in pari misura.

Art. 5

I sistemi di analisi nonché i prodotti software e le piattaforme di esibizione ed elaborazione, che potranno essere utilizzati, saranno messi a disposizione, con modalità da concordarsi, da ACSS; in ogni caso l'Università potrà chiedere ad ACSS formale autorizzazione ad utilizzare propri sistemi.

Art. 6

Successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro potrà eventualmente essere costituito un Comitato misto di Gestione con la funzione di:

- favorire e verificare l'attuazione dell'Accordo quadro ed il rispetto di quanto in esso previsto;
- redigere una relazione annuale, da trasmettere ad ambedue i contraenti, sullo stato di attuazione dell'Accordo quadro;
- valutare e proporre ai contraenti eventuali modifiche all'Accordo quadro.

Il Comitato misto di Gestione sarà costituito da n. 4 membri dei quali n. 2 nominati da ACSS e n. 2 membri nominati dall'Università, che si daranno un regolamento.

Il Presidente del predetto Comitato è eletto, all'interno, dai membri stessi.

Il Comitato misto di Gestione si riunisce almeno due volte nel corso di ogni anno di validità dell'Accordo Quadro.

Art. 7

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti nell'ambito della formalizzazione del presente Accordo Quadro vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016. Le Parti si riservano di

intervenire per la puntuale disciplina del trattamento dei dati personali nella formalizzazione degli atti di cui al precedente Art.2 che potranno essere successivamente formalizzati. Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali pubblicate rispettivamente sui seguenti siti: per Università Politecnico di Milano <https://www.polimi.it/> e per ACSS/ www.acsslombardia.it

Art. 8

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo quadro, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di una delle Parti che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso le strutture della Parte ospitante.

Ulteriori aspetti legati alla sicurezza verranno esplicitati negli atti di cui al precedente art.2.

Le Parti si impegnano a garantire adeguata copertura assicurativa per Responsabilità Civile Terzi al personale interessato all'espletamento delle attività in argomento, con esclusione di rivalsa, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme del Codice civile e alla relativa vigente legislazione.

Il presente Accordo quadro è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti.

Il presente Accordo quadro viene approvato e sottoscritto da:

Per L'Università Politecnico di Milano
La Rettrice
Prof.ssa Donatella Sciuto.

Per l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo (ACSS)
Il Direttore Generale
Dott. Alessandro Visconti

Data dell'ultima firma digitale
23 ottobre 2023

ACCORDO QUADRO

Tra

L'Università Carlo Cattaneo — LIUC e

Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo — ACSS

L'Università Carlo Cattaneo — LIUC, di seguito denominata Università o LIUC, con sede legale in corso Matteotti 22, 21053 Castellanza (Va) Codice Fiscale e P.IVA 02015300128, in persona del Direttore Generale, Dott. Massimo Colli (CLLMSM66C03B019J), nato a Borgomanero (NO) il 3/3/1966. L'Università LIUC appartiene alla categoria degli enti previsti dall'articolo 1 n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592 ed è dotata di personalità giuridica. L'Università è autonoma ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e disciplinare in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e al proprio Statuto. L'Università non ha scopi di lucro.

l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo – ACSS, con sede legale in via Pola 12, 20124 Milano, Codice Fiscale C.F. e Partita IVA 97743230159, in persona del Direttore Generale Dott. Alessandro Visconti (VSCLSN68A08L682V) nato a Varese (VA) il 08/01/1968, di seguito denominata anche “ACSS”, la quale si pone come mission quella di promuovere lo sviluppo e il consolidamento di un sistema di monitoraggio improntato al rafforzamento dei controlli in ambito sanitario e sociosanitario, a garanzia dell'equità di accesso ai servizi e a tutela del rispetto dei principi di efficienza, efficacia, qualità, appropriatezza, affidabilità ed economicità delle prestazioni e dei servizi erogati.

Tutto ciò premesso:

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

L'Università LIUC e **l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo — ACSS** intendono dar vita ad un rapporto di collaborazione nelle attività di studio, ricerca e formazione, con particolare riferimento alle aree del Data Analytics applicato al Management ed all'Economia sanitaria e sociosanitaria. Le Parti potranno individuare, nel periodo di vigenza del presente Accordo Quadro, ulteriori aree tematiche da sviluppare, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle legate alla valutazione del Valore pubblico e della sostenibilità e, nell'ambito di queste, le attività da avviare congiuntamente con modalità da concordarsi.

Le specifiche attività di studio e di ricerca avranno per oggetto i dati a disposizione di ACSS o messi a disposizione da ACSS e da Regione Lombardia per il tramite di ARIA S.p.A., la loro rielaborazione ed analisi e la costruzione e validazione di indicatori coerenti con gli obiettivi strategici di ACSS. I ricercatori e i collaboratori dell'**Università LIUC** potranno proporre ulteriori temi di ricerca, che richiedano l'uso degli stessi dati, mediante la stipula di appositi accordi accessori. Le attività di

formazione saranno definite mediante la stipula di appositi accordi.

Negli accordi attuativi Università e ACSS potranno determinare anche eventuali collaborazioni sul piano tecnico-scientifico, rendendosi disponibili a valutare ipotesi di partecipazione congiunta, con modalità da concordarsi, a bandi nazionali e/o internazionali di sostegno finanziario a progetti, ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse comune.

Art. 2

Gli aspetti di dettaglio per la realizzazione di specifiche attività verranno disciplinati con appositi atti tra i due Enti che indicheranno i rispettivi Referenti. Le Parti concordano che la sottoscrizione del presente Accordo Quadro non comporta alcun obbligo per le medesime di avviare un determinato numero minimo di collaborazioni.

Dal presente Accordo Quadro non conseguirà all'Università e ad ACSS alcun onere finanziario, salvo gli eventuali oneri finanziari che saranno determinati nei predetti appositi atti, da concordare in base alla normativa e ai regolamenti vigenti delle Parti contraenti previa approvazione dei competenti organi delle stesse, e salvo gli oneri di bollo e quelli dell'eventuale registrazione di cui al successivo art. 4.

Art. 3

Il presente Accordo Quadro decorre dalla data di stipula dello stesso e sarà valido per sei anni dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per un uguale periodo con apposito atto sottoscritto dalle Parti attraverso notifica con comunicazione a mezzo PEC.

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente Accordo Quadro con preavviso di almeno sei mesi, fermo restando l'impegno a concludere le ricerche e gli studi in corso, salvo unanime accordo, e completare le attività di formazione già avviate. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte attraverso PEC.

Art. 4

Ciascuna Parte risponderà in esclusiva degli atti posti in essere dalla Parte stessa. Gli eventuali prodotti dell'ingegno, connessi all'attività di studio, ricerca e formazione di cui al presente Accordo, restano **di proprietà della parte del committente** che li ha creati/elaborati, fatte salve le disposizioni di legge in materia.

Nel caso in cui le Parti dovessero concordare che parte dei risultati generati dalle attività oggetto del presente Accordo Quadro abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale o industriale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti secondo i propri regolamenti e le norme in vigore.

Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente Accordo Quadro. Tale obbligo rimarrà in vigore fino ai tre anni successivi alla conclusione del presente Accordo Quadro.

L'Università e ACSS non potranno essere citate in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potranno mai essere citate a scopi pubblicitari.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro. Per ogni controversia tra le Parti sarà

competente il Foro di Milano.

Gli oneri di bollo del presente Accordo quadro sono assolti in egual misura e in modo virtuale a cura dell'Università, titolare dell'aut. Min. nr. 392144/92 del 20/04/1993, e a cura di ACSS. Le spese inerenti alla registrazione del presente atto in caso d'uso sono a carico di entrambi i contraenti in pari misura.

Art. 5

I sistemi di analisi nonché i prodotti software e le piattaforme di esibizione ed elaborazione, che potranno essere utilizzati, saranno messi a disposizione, con modalità da concordarsi, da ACSS; in ogni caso l'Università potrà chiedere ad ACSS formale autorizzazione ad utilizzare propri sistemi.

Art. 6

Successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro potrà eventualmente essere costituito un Comitato misto di Gestione con la funzione di:

- favorire e verificare l'attuazione dell'Accordo quadro ed il rispetto di quanto in esso previsto;
- redigere una relazione annuale, da trasmettere ad ambedue i contraenti, sullo stato di attuazione dell'Accordo quadro;
- valutare e proporre ai contraenti eventuali modifiche all'Accordo quadro.

Il Comitato misto di Gestione sarà costituito da n. 4 membri dei quali n. 2 nominati da ACSS e n. 2 membri nominati dall'Università, che si daranno un regolamento.

Il Presidente del predetto Comitato è eletto, all'interno, dai membri stessi.

Il Comitato misto di Gestione si riunisce almeno due volte nel corso di ogni anno di validità dell'Accordo Quadro.

Art. 7

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti nell'ambito della formalizzazione del presente Accordo Quadro vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016. Le Parti si riservano di intervenire per la puntuale disciplina del trattamento dei dati personali nella formalizzazione degli atti di cui al precedente Art.2 che potranno essere successivamente formalizzati. Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali pubblicate rispettivamente sui seguenti siti: per Università LIUC e per ACSS/ www.acsslombardia.it

Art. 8

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo quadro, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di una delle Parti che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso le strutture della Parte ospitante.

Ulteriori aspetti legati alla sicurezza verranno esplicitati negli atti di cui al precedente art.2.

Le Parti si impegnano a garantire adeguata copertura assicurativa per Responsabilità Civile

Terzi al personale interessato all'espletamento delle attività in argomento, con esclusione di rivalsa, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme del Codice civile e alla relativa vigente legislazione.

Il presente Accordo quadro è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti.

Il presente Accordo quadro viene approvato e sottoscritto da:

Per l'Università Carlo Cattaneo — LIUC

Il Direttore Generale

Dott. Massimo Colli

Per l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo (ACSS)

Il Direttore Generale

Dott. Alessandro Visconti

ACCORDO QUADRO

Tra

L'Università degli Studi di Brescia

e

Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo — ACSS

L'Università degli Studi di Brescia, con sede legale in Piazza del Mercato n° 15 Cap 25121 Brescia (BS) Codice Fiscale 98007650173 e P.IVA 01773710171 in persona del Rettore, Prof. Francesco Castelli

e

l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo – ACSS, con sede legale in via Pola 12, 20124 Milano, Codice Fiscale e P.IVA C.F. 97743230159, in persona del Direttore Generale Dott. Alessandro Visconti, di seguito denominata anche “ACSS”, la quale si pone come mission quella di promuovere lo sviluppo e il consolidamento di un sistema di monitoraggio improntato al rafforzamento dei controlli in ambito sanitario e sociosanitario, a garanzia dell'equità di accesso ai servizi e a tutela del rispetto dei principi di efficienza, efficacia, qualità, appropriatezza, affidabilità ed economicità delle prestazioni e dei servizi erogati.

Tutto ciò premesso:

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

L'Università degli Studi di Brescia e **l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo — ACSS** intendono dar vita ad un rapporto di collaborazione nelle attività di studio, ricerca e formazione, con particolare riferimento alle aree del Data Analytics applicato al Management ed all'Economia sanitaria e sociosanitaria. Le Parti potranno individuare, nel periodo di vigenza del presente Accordo Quadro, ulteriori aree tematiche da sviluppare, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle legate alla valutazione del Valore pubblico e della sostenibilità e, nell'ambito di queste, le attività da avviare congiuntamente con modalità da concordarsi.

Le specifiche attività di studio e di ricerca avranno per oggetto i dati a disposizione di ACSS o

messi a disposizione da ACSS e da Regione Lombardia per il tramite di ARIA S.p.A., la loro rielaborazione ed analisi e la costruzione e validazione di indicatori coerenti con gli obiettivi strategici di ACSS. I ricercatori e i collaboratori dell'**Università degli Studi di Brescia** potranno proporre ulteriori temi di ricerca, che richiedano l'uso degli stessi dati, mediante la stipula di appositi accordi accessori. Le attività di formazione saranno definite mediante la stipula di appositi accordi.

Negli accordi attuativi Università e ACSS potranno determinare anche eventuali collaborazioni sul piano tecnico-scientifico, rendendosi disponibili a valutare ipotesi di partecipazione congiunta, con modalità da concordarsi, a bandi nazionali e/o internazionali di sostegno finanziario a progetti, ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse comune.

Art. 2

Gli aspetti di dettaglio per la realizzazione di specifiche attività verranno disciplinati con appositi atti tra i due Enti che indicheranno i rispettivi Referenti. Le Parti concordano che la sottoscrizione del presente Accordo Quadro non comporta alcun obbligo per le medesime di avviare un determinato numero minimo di collaborazioni.

Dal presente Accordo Quadro non consegnerà all'Università e ad ACSS alcun onere finanziario, salvo gli eventuali oneri finanziari che saranno determinati nei predetti appositi atti, da concordare in base alla normativa e ai regolamenti vigenti delle Parti contraenti previa approvazione dei competenti organi delle stesse, e salvo gli oneri di bollo e quelli dell'eventuale registrazione di cui al successivo art. 4.

Art. 3

Il presente Accordo Quadro decorre dalla data di stipula dello stesso e sarà valido per sei anni dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per un uguale periodo con apposito atto sottoscritto dalle Parti attraverso notifica con comunicazione a mezzo PEC.

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente Accordo Quadro con preavviso di almeno sei mesi, fermo restando l'impegno a concludere le ricerche e gli studi in corso, salvo unanime accordo, e completare le attività di formazione già avviate. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte attraverso PEC.

Art. 4

Ciascuna Parte risponderà in esclusiva degli atti posti in essere dalla Parte stessa. Gli eventuali prodotti dell'ingegno, connessi all'attività di studio, ricerca e formazione di cui al presente Accordo, restano di **proprietà della parte del committente** che li ha creati/elaborati, fatte salve le disposizioni di legge in materia.

Nel caso in cui le Parti dovessero concordare che parte dei risultati generati dalle attività oggetto del presente Accordo Quadro abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale o industriale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti secondo i propri regolamenti e le norme in vigore.

Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente Accordo Quadro. Tale obbligo rimarrà in vigore fino ai tre anni successivi alla conclusione del presente Accordo Quadro.

L'Università e ACSS non potranno essere citate in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potranno mai essere citate a scopi pubblicitari.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro. Per ogni controversia tra le Parti sarà competente il Foro di Milano.

Gli oneri di bollo del presente Accordo quadro sono assolti in egual misura e in modo virtuale a cura dell'Università, titolare dell'aut. Min. nr. 392144/92 del 20/04/1993, e a cura di ACSS. Le spese inerenti alla registrazione del presente atto in caso d'uso sono a carico di entrambi i contraenti in pari misura.

Art. 5

I sistemi di analisi nonché i prodotti software e le piattaforme di esibizione ed elaborazione, che potranno essere utilizzati, saranno messi a disposizione, con modalità da concordarsi, da ACSS; in ogni caso l'Università potrà chiedere ad ACSS formale autorizzazione ad utilizzare propri sistemi.

Art. 6

Successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro potrà eventualmente essere costituito un Comitato misto di Gestione con la funzione di:

- favorire e verificare l'attuazione dell'Accordo quadro ed il rispetto di quanto in esso previsto;
- redigere una relazione annuale, da trasmettere ad ambedue i contraenti, sullo stato di attuazione dell'Accordo quadro;
- valutare e proporre ai contraenti eventuali modifiche all'Accordo quadro.

Il Comitato misto di Gestione sarà costituito da n. 4 membri dei quali n. 2 nominati da ACSS e n. 2 membri nominati dall'Università, che si daranno un regolamento.

Il Presidente del predetto Comitato è eletto, all'interno, dai membri stessi.

Il Comitato misto di Gestione si riunisce almeno due volte nel corso di ogni anno di validità dell'Accordo Quadro.

Art. 7

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti nell'ambito della formalizzazione del presente Accordo Quadro vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016. Le Parti si riservano di intervenire per la puntuale disciplina del trattamento dei dati personali nella formalizzazione degli atti di cui al precedente Art.2 che potranno essere successivamente formalizzati. Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali pubblicate rispettivamente sui seguenti siti: per Università degli Studi di Brescia <https://www.unibs.it/it> e per ACSS/ www.acsslombardia.it

Art. 8

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo quadro, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di una delle Parti che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso le strutture della Parte ospitante.

Ulteriori aspetti legati alla sicurezza verranno esplicitati negli atti di cui al precedente art.2.

Le Parti si impegnano a garantire adeguata copertura assicurativa per Responsabilità Civile Terzi al personale interessato all'espletamento delle attività in argomento, con esclusione di rivalsa, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme del Codice civile e alla relativa vigente legislazione.

Il presente Accordo quadro è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti.

Il presente Accordo quadro viene approvato e sottoscritto da:

Per l'Università degli Studi di Brescia

Il Rettore

Francesco Castelli

Signature Not Verified

Firmato digitalmente da Francesco Castelli

Data: 27.11.2023 19:18:06 CET

Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA/0177371017



Per l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo (ACSS)

Il Direttore Generale

Alessandro Visconti

Firmato da:
ALESSANDRO VISCONTI
Codice fiscale: [REDACTED]
Valido da: 31-08-2022 14:58:47 a: 31-08-2025 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Referimento temporale 'SigningTime': 29-11-2023 16:10:51
Motivo: Approvo il documento

Data dell'ultima firma digitale.